

DICHIARAZIONE DI SINTESI RELATIVA AL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO (ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b del D. Lgs 152/2006)

1. PREMESSA

La presente dichiarazione di sintesi è redatta ai sensi e per le finalità di cui all'art. 17, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 152/2006 e pertanto illustra le modalità con cui il percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si è svolto e in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e relativo Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili individuate.

2. IL PERCORSO DI VAS EFFETTUATO IN SINTESI

Il processo di VAS per il PdG della RNSLR è stato avviato contestualmente a quello per la elaborazione del Piano, a seguito del commissariamento in ottemperanza alle Sentenze T.A.R. Lazio nn. 3764/2009 e 12651/2009 ritenuto dal TAR necessario a superare la mancata adozione di un unico Piano da parte del Ministero dell'Ambiente, sulla base delle proposte di pianificazione elaborate da entrambi i Comuni (Roma e Fiumicino).

La Riserva è stata istituita con Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 marzo 1996 Istituzione della Riserva Naturale Statale del "Litorale romano" e relative misure di salvaguardia e la gestione è stata affidata al Comune di Roma e al Comune di Fiumicino, ciascuno per i territori di loro competenza.

Negli anni successivi i due comuni hanno avviato le procedure di pianificazione e realizzato delle proposte di Piano sui territori di loro competenza (Comune di Fiumicino D.C.C. n. 3 del 7.2.2008; Comune di Roma D.C.C. n. 181 del 11/10/2004)

L'iter di adozione ha dovuto fare i conti con un'evidente criticità: la coesistenza di due diversi piani di gestione proposti e la conseguente necessità di omogeneizzazione per addivenire a un unico piano. Tutto ciò ha comportato ritardi, ricorsi e un precedente commissariamento che tuttavia non ha raggiunto il risultato atteso: l'adozione del piano.

Vista la mancata adozione, nel 2009 il TAR del Lazio ha ordinato alla Regione, mediante la nomina di un Commissario ad acta, di attivare tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, garantendo il coordinamento della disciplina dei diversi Comuni interessati (Sentenze nn. 3764/2009 e 12651/2009).

Con Decreto Ministeriale 24 ottobre 2013, si è provveduto a una nuova perimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano che ha escluso alcune aree precedentemente comprese all'interno della Riserva e incluso nuove aree;

Il 16 dicembre 2014, il Presidente della Regione Lazio ha emanato il Decreto n. T00468 con cui, in ottemperanza alle Sentenze T.A.R. Lazio nn. 3764/2009 e 12651/2009 nomina il dott. Vito Consoli, Direttore dell'Agenzia Regionale Parchi (A.R.P.), Commissario ad acta, con il compito di attivare tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Stante quindi la necessità di pianificare nelle nuove aree inserite nel perimetro della RNSLR con il DM 24 ottobre 2013 e di conformarsi al D. Lgs 152/2006 che prevede l'obbligo della procedura di VAS per Piani e Programmi relativi ad aree naturali protette, è stata avviato il processo di VAS sul Piano di Gestione della RNSLR.

3. I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Con Nota prot. 37/CR/00 del 14/07/2015 è stata avviata la fase di consultazione sul Rapporto Preliminare , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 152/2006, coinvolgendo i seguenti Soggetti Competenti in materia ambientale:

REGIONE LAZIO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

- Area Sistemi naturali
- Area Qualità dell'ambiente e Valutazione Impatto Ambientale
- Area Difesa del Suolo e Bonifiche
- Area Risorse idriche e Servizio idrico integrato

DIREZIONE TERRITORIO , URBANISTICA , MOBILITA' e RIFIUTI

- Area: Urbanistica e Copianificazione comunale: Roma Capitale e Progetti speciali
- Area: Aeroporti e Infrastrutture Strategiche
- Area: Porti e Trasporto marittimo

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE

U.O AREE PROTETTE

COMUNE DI FIUMICINO

Area Strategie e Pianificazione del Territorio

COMMISSIONE DI RISERVA DELLA RNS LITORALE ROMANO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Lazio

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PROVINCIA DI ROMA

AUTORITA' BACINI REGIONALI DEL LAZIO

AUTORITA' BACINO DEL FIUME TEVERE

ARP - AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI

ARPA LAZIO – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

Dipartimento IV – Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente

Serv. 5 – aree protette

ATO 2

ENAC – ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

4. AUTORITA' COMPETENTE e PROCEDENTE

L'Autorità competente è stata identificata nella Direzione generale per le Valutazioni e autorizzazioni ambientali . Divisione II: Sistemi di Valutazione Ambientale, mentre l'Autorità procedente è il Commissario ad acta, Dr. Vito Consoli, che ha operato individuando un gruppo di lavoro, interno alla Regione Lazio, finalizzato all'elaborazione dei documenti di Piano (Relazione di Piano, Tavole, documenti per la VAS).

Con nota prot. 37/CR/00 del 14/07/2015 l'Autorità procedente ha avviato la fase di scoping con gli SCA, specificando che, in accordo con l'Autorità Competente, la consultazione avrebbe avuto durata ridotta 60 giorni , ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D. Lgs 152/2006.

Dopo 60 giorni dalla trasmissione si è conclusa la fase di consultazione durante la quale sono pervenute diverse osservazioni di cui si è tenuto conto, secondo quanto riportato nel cap. 2.2 del Rapporto Ambientale denominato "*La fase di Scoping (analisi e recepimento delle osservazioni pervenute)*".

5. PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RAPPORTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Con nota prot. 0421218 del 16-08-2017, l'Autorità Procedente ha comunicato l'avvio delle consultazioni pubbliche ai sensi degli artt. 13, comma 5 e 14 del D. Lgs 152/2006 sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale.

Entro il termine del periodo valido di pubblicazione della documentazione sui Siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e sul sito tematico regionale dedicato ai Parchi e alle Riserve naturali, sono pervenute 80 osservazioni, sintetizzate e riportate anche nel Parere Motivato n. 2796 del 13/07/2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del MATTM, alle pagg. 3, 4 e 5.

Al fine di fornire un contributo all'Autorità Competente, nello spirito del dettato dell'art. 15 del D. Lgs 152/2006, finalizzato alla redazione del Parere Motivato, l'Autorità Procedente ha predisposto un documento sintetico contenente una valutazione preliminare delle osservazioni pervenute al Rapporto Ambientale e al Piano, che è stato trasmesso con nota n. 62412 del 05/02/2018. Dette valutazioni sono state elaborate tenendo conto principalmente della coerenza generale con la proposta di Piano di Gestione espressa nel Rapporto Ambientale e, relativamente agli specifici Ambiti e Unità di Gestione, della coerenza con gli Obiettivi generali e le indicazioni gestionali specifiche. Inoltre quelle osservazioni caratterizzate da un profilo che privilegiava l'interesse privato rispetto a quello collettivo e pubblico, sono state comunque considerate ed assunte quale punto di vista particolare, ed hanno rappresentato uno spunto di riflessione ai fini del miglioramento del Piano.

6. INTEGRAZIONE DEL PIANO CON LE OSSERVAZIONI della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del MATTM

In data 13 luglio 2018 la, la Commissione VIA-VAS ha emanato il Parere n. 2796 contenente una serie di indicazioni, riprese integralmente nel Parere Motivato di cui al DM 139/2019, trattato successivamente in modo ampio e nell'ambito del quale saranno riportate le relative osservazioni.

7. INTEGRAZIONE DEL PIANO CON IL PARERE del MIBAC

Relativamente alle Osservazioni, Condizioni e Raccomandazioni contenute nel Parere tecnico istruttorio del MIBAC – Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, prot. DVA 1531 del 23/01/2018, queste sono state adeguatamente considerate, valutate e recepite nel Rapporto Ambientale, nel Piano e nel Regolamento, tanto più che le stesse sono state richiamate come parte integrante, anche ai fini degli adempimenti finali. Nel successivo punto 8 del presente Documento, si riportano le valutazioni espresse in modo puntuale, a quanto indicato o raccomandato nel Parere del MIBACT.

Si ritiene comunque necessario premettere quanto segue:

Il "Piano di Gestione della RNS del Litorale romano non è da considerarsi un atto di pianificazione territoriale bensì un atto regolamentare riferibile esclusivamente alla materia della tutela ambientale." Infatti, "il Piano di gestione non si sostituisce di per sé agli altri strumenti di pianificazione che interessano il territorio della Riserva, ma ovviamente contiene precisi vincoli ambientali, anch'essi pienamente vigenti." Tali vincoli sono riferiti a specifiche porzioni della Riserva, definite dal Piano di gestione come "aree tra loro omogenee e diversificate" escludendo qualunque riferimento, pur possibile e legittimo, alle zone definite dall'art. 12 della 394/91 (A, B, C, D), per riferirsi viceversa alle aree individuate dal Decreto Istitutivo della Riserva del 29/03/1996 (aree tipo 1 e 2), in modo tale da "non ingenerare equivoci circa l'eventuale valenza urbanistica del piano".

Pertanto il Piano di gestione e il suo regolamento attuativo non sostituiscono la pianificazione urbanistica, che rimane di competenza comunale.

Per quanto attiene la tutela dei valori archeologici e paesistici, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 42/2004 la finalità di tutela dei beni archeologici e paesaggistici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del DM 29 marzo 1996 "Istituzione della riserva naturale statale del 'Litorale romano' e relative misure di salvaguardia" vada interpretata quale "concorrente" rispetto alla competenza principale, oggi assegnata dalla vigente normativa agli strumenti di pianificazione paesaggistica. Infatti, gli interventi nella riserva sono soggetti a due autonomi provvedimenti autorizzativi - il nulla osta dell'Ente gestore, al quale l'art. 37 del Regolamento di Attuazione riconduce l'autorizzazione originariamente prevista dall'articolo 8 del DM 29/03/1996, identificabile con il provvedimento di cui all'art. 13 della legge 394/91, e l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 - finalizzati alla tutela di categorie di beni distinte e corrispondenti a due distinti e autonomi ambiti di competenza. Di tale assetto delle competenze si è doverosamente tenuto conto.

D'altro canto, il Piano individua nella "realizzazione di un sistema integrato, organico e amministrato attraverso forme di gestione coordinate [...] il modello di management in grado di fornire una risposta adeguata alla domanda di fruizione che emerge da parte della società civile e in grado di attuare una politica attiva e dinamica di conservazione e 'sostenibilità' ". Tale modello, evidentemente applicabile anche alle azioni coordinate di tutela dei beni, sembra pienamente attuabile mediante le forme di cooperazione e di intesa auspicate dall'art. 1, comma 5, della legge 394/91 e ss.mm.ii.

8. INTEGRAZIONE DEL PIANO CON IL PARERE MOTIVATO DI VAS

Relativamente alle Osservazioni, Condizioni e Raccomandazioni contenute nel Decreto contenente il Parere Motivato di VAS a firma congiunta dei Ministri MATTM e MIBAC, n° 0000139 del 20/05/2019, si specifica quanto segue (in corsivo grassetto si riportano le valutazioni riferite alle suddette Osservazioni, Condizioni e Raccomandazioni):

- In riferimento alle "Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS" di cui all'art. 2 del sopracitato DM, è in particolare:
Rispetto al comma 2a) ***Il Rapporto Ambientale è stato modificato nei capitoli relativi all'analisi di coerenza con la normativa ambientale sovraordinata (cap. 4).***

Rispetto al comma 2b) ***La Relazione Generale di Piano contiene una specifica tabella riepilogativa che associa le specifiche strategie e relative principali Azioni di Piano prioritarie, alle Unità di Gestione (tab. 7.7), ovvero alle aree riconducibili ad una determinata unità ambientale raggruppate per tematismo (es. aree dell'Ambito costiero, del Reticolo idrografico, ecc.). In tal senso sono state implementate anche i paragrafi relativi agli "Indirizzi di Gestione" per le singole Unità di Gestione.***

Rispetto al comma 2c) *Nella proposta di Piano sono state integrati gli "Indirizzi di Gestione - Interevnti prioritari" dell'UdG XX "Tevere da Ponte Mezzocamino alla foce e canale navigabile", recependo le indicazioni ottenute nella fase di consultazione pubblica.*

Rispetto al comma 2d) *si sottolinea che questo aspetto nel Piano è demandato ai Comuni Enti gestori, ed affrontato esplicitamente al cap. 8 della Relazione Generale di Piano.*

Rispetto al comma 2e) *Nella Relazione Generale di Piano al cap. 8.1 è esplicitamente dichiarato che "le schede progetto sono da intendersi principalmente come indicazione di intervento su aree e temi prioritari per la Riserva, sia dal punto di vista della gestione naturalistica sia dal punto di vista delle potenzialità di sviluppo socio-economico legato alla fruizione. Pertanto non sono da intendersi esaustive degli interventi possibili e non escludono accordi con privati da parte delle Amministrazioni che gestiscono il territorio, né sono escluse per la realizzazione dei progetti correlati, dall'acquisizione di eventuali necessari pareri ambientali (VAS, VIA, VINCA)*

Rispetto al comma 2f) *si evidenzia che nella Relazione Generale di Piano (cap. 1) sono puntualizzati alcuni aspetti relativi alla natura e valenza del Regolamento attuativo del PdG, di cui all'art. 17 della L. 394/1991, emanato secondo i principi dell'art. 11 della stessa Legge, rispetto al quale è stata verificata la piena rispondenza, e che nel Regolamento sono stati esplicitati in particolare in termini di chiarezza e rigorosità. Inoltre, rispetto agli aspetti gerarchici tra PRG e PdG, è stato meglio specificato che il PRG deve essere adeguato al PdG e al Regolamento, determinando quindi la disciplina del PdG prevalente. Questo significa che la disciplina degli usi è stabilita prioritariamente dal PdG, a cui il PRG si deve adeguare. Il PRG può eventualmente dettagliare ulteriormente gli usi già consentiti dal PdG. Infatti col PdG si è inteso dare indicazioni di tipo prestazionale sugli usi compatibili o meno, in relazione al loro impatto ambientale e paesaggistico.*

Rispetto al comma 2g) *l'analisi di coerenza interna è stata analizzata nel Rapporto Ambientale (capitoli 6.1, 6.5 e nella tabella del cap. 6.7.*

Rispetto al comma 2h) *Relativamente alla storia e alle caratteristiche della RNSLR si rimanda rispettivamente ai cap. 3 e 5.1 della Relazione Generale di Piano. In particolare la differenza tra Relazione di Piano e Regolamento, pur nella sostanziale coerenza dei due documenti, risiede nella valenza di indirizzo della prima, in primis per gli Enti Gestori, e in quella di strumento attuativo del secondo, con validità generale.*

Rispetto al comma 2i) *la coerenza del Piano di Gestione con gli strumenti urbanistici e di programmazione territoriale è assicurata considerandolo subordinato rispetto al PTPR, per il quale è stata verificata la coerenza sia degli indirizzi generali che delle norme di attuazione, rappresentata anche graficamente nella TAV. 1 "Carta dei Vincoli"; esso è poi sovraordinato rispetto ai PUCG/PRG cui non si sostituisce sic e simpliciter ma richiede un processo di adeguamento, secondo le norme vigenti in materia.*

Rispetto al comma 3) *la versione definitiva del Regolamento attuativo, rielaborata anche con gli Uffici delle Amministrazioni comunali Enti Gestori, è stata adeguata adottando un linguaggio maggiormente aderente alle specifiche dei testi normativi .*

Rispetto al comma 4a) *nel Rapporto Ambientale, al cap. 6.5.6, è stato dato ampio spazio agli strumenti e agli indirizzi per una fruizione sostenibile della Riserva; la formulazione in termini descrittivi è demandata ai Comuni gestori, sebbene le scelte di individuare "Luoghi e Sistemi di fruizione " siano stati opportunamente cartografati e descritti (si confrontino i capitoli 7.8.4 e 7.8.5 della Relazione Generale di Piano), sulla base di un'analisi territoriale di dettaglio, e concertati con gli Enti gestori.*

Rispetto al comma 4b) *Nel Rapporto Ambientale, al cap. 5.1 è ampiamente riportata l'analisi dell'estensione, delle caratteristiche territoriali, della forma della Riserva che insieme all'analisi delle proposte di ripermimetrazione espone nel cap. 6 della Relazione di Piano, rappresentano il quadro*

conoscitivo e di analisi in possesso degli Enti di Gestione, per l'avvio di qualsivoglia processo di eventuale ripermetrazione e riclassificazione dell'area protetta, che come richiamato al Cap. 6 della relazione Generale di Piano, dovrà avvenire secondo le procedure e le norme vigenti.

Rispetto al comma 5) **al cap. 6.11 del Rapporto Ambientale è presentato il Sistema adottato degli Indicatori per un piano di monitoraggio ambientale, e la responsabilità per la sua redazione e corretta applicazione è indicato essere di competenza dei Comuni Enti Gestori.**

Rispetto al comma 6) , **come dichiarato al cap. 6.10 del Rapporto Ambientale, in accordo con i Comuni Enti Gestori che siano essi, attraverso i propri Uffici e/o attraverso specifiche convenzioni con ARPA Lazio ed eventualmente con il coinvolgimento di ISPRA, a definire il protocollo e relativo piano finanziario per l'attuazione del sistema di monitoraggio del Piano.**

Rispetto al comma 7) **l'indicazione di attuare quanto prescritto nel parere di Valutazione di Incidenza rilasciato dalla competente Direzione regionale, è tacitamente accolta, stante il valore obbligatorio e preventivo, rispetto a Interventi e Progetti che potrebbero avere incidenze significative sui Siti della Rete Natura 2000, ed indicazioni in tal senso, così come per quanto prescritto all'art. 12 del D. Lgs 152/2006, sono riportate nel Cap. 7.1 della relazione Generale di Piano.**

In riferimento a quanto indicato all'art. 3 e 4 del citato DM 139/2019, "raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali", sottolineando il notevole contributo al miglioramento e all'aumento di coerenza del Piano apportato dal MIBACT, di seguito si sintetizzano le valutazioni riferendole all'ordine con cui sono state espresse nel parere del MIBAC, prot. n. 2130 del 23/01/2019 (N.B. in elenco è indicata la numerazione dell'osservazione come riportata nel parere MIBAC, che per mero errore non riporta la num. 3):

1. Rispetto al suggerimento di effettuare una comparazione diacronica dei processi di trasformazione del territorio, è riportato in un apposito paragrafo (5.1) una rappresentazione cartografica delle modifiche del territorio attualmente interessato dalla RNSLR.
2. Con riferimento al patrimonio paesaggistico, dove si chiede che le Tavole allegate al Piano (es. TAV. 1 e TAV. 9) dovranno rispecchiare e tenere conto delle Tavole di PTP e soprattutto delle tav. A e B del PTPR, si specifica che, pur riconoscendo di aver utilizzato una vestizione grafica di alcune categorie di detti beni nella rappresentazione cartografica, ciò è stato necessario per il gran numero di tipologie di vincoli rappresentati oltre quelli relativi ai beni culturali e paesaggistici (naturalistici, idrogeologici). Si rassicura comunque che per la ricognizione dei vincoli si è fatto riferimento alle tavole del PTPR adottato, a cui si rimanda esplicitamente nella legenda, e che rimane pertanto il riferimento prescrittivo, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 42/2004 ess.mm.ii.

Relativamente alla procedura per la formazione del quadro conoscitivo sui beni culturali, questa è riportata al § 5.9.2 della Relazione di Piano. In particolare, rispetto all'indicazione per cui per i Beni archeologici di cui all'art. 142 c. 1 lett. m del D. Lgs 42/2004 dovrà essere assicurata la "completa ricognizione e individuazione; e... dovranno essere considerate le numerose presenze di reperti (...) in relazione al paesaggio e all'ambiente circostante", e rispetto all'indicazione di rappresentare adeguatamente tutti i siti e i monumenti archeologici sottoposti a tutela diretta, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs 42/2004, si evidenzia come nella relazione di Piano (cap.7.6.1) sono state integrate le indicazioni ai Comuni Enti gestori, affinché periodicamente aggiornino il quadro delle conoscenze in tal senso e relativa vincolistica, avvalendosi anche di quanto possa essere messo a disposizione dallo stesso MIBACT. A tal riguardo si rimanda anche alle specifiche disposizioni riportate agli articoli, 27, 28 e 29 del Regolamento di attuazione.

Per quanto riguarda la ricognizione dei vincoli, l'articolo 7 delle NTA del PTPR, rubricato "Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati", stabilisce al comma 7 che nelle more dell'approvazione del PTPR, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato dalla Giunta Regionale; a decorrere dalla data della

pubblicazione dell'adozione del PTPR ai sensi dell'art. 23 co. 2 della l.r. 24/1998 gli elaborati 'Beni Paesaggistici' - Tavole B sostituiscono, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le Tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti". Pertanto, per quanto stabilito dalle NTA del PTPR, per l'individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici non si fa più riferimento alle tavole E1 ed E3 del PTP bensì esclusivamente alle tavole B del PTPR.

I beni paesaggistici sono rappresentati nelle Tavole A del PTPR - Sistemi ed ambiti di paesaggio, ai sensi dell'art. 135 del DLgs 42/2004 e dell'art. 22 co. 3 della l.r. 24/1998. Il PTPR ha individuato per l'intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici; Le tavole A contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio e hanno natura prescrittiva esclusivamente per questa disciplina.

4. Con riferimento all'indicazione che *"tra le azioni del Piano sia approfondita la possibilità di riconnessione delle preesistenze archeologiche attraverso percorsi che si snodino nei settori ancora conservati del Paesaggio Naturale"*, quanto richiesto è stato meglio esplicitato negli Indirizzi generali per la Fruizione (cap. 7.6 della Relazione Generale).
5. Rispetto alla considerazione che *"la maggior parte dei beni archeologici e paesaggistici ricadono in ambiti di Piano diversi da quello specificatamente elaborato per garantirne la loro tutela e valorizzazione (es. Ambito agricolo)..."* e per le quali si chiede che *"siano inserite all'interno delle zone di tipo 1, a prescindere dalla loro attuale visibilità, con la finalità di assicurare loro un regime di tutela maggiormente rigoroso"* si osserva che, come motivato al Cap. 6 della relazione Generale, *"il combinato del regime di tutela operato dalla suddivisione in Aree 1 e 2 (ex art. 2 del DM 29 marzo 1996) con gli indirizzi specifici per UdG, corrisponda meglio agli obiettivi istitutivi della Riserva nella sua totalità e complessità"*.

Per meglio evidenziare quanto sopra riportato e rappresentare in modo grafico quanto detto, è stata realizzata una nuova Tavola di Piano (TAV. 9) riportante le Aree di Tutela individuate nel DM istitutivo, associate ai più significativi beni di tipo naturalistico e paesaggistico/archeologico. In tal modo si ritiene di esprimere più chiaramente e compiutamente i criteri di classificazione del territorio della Riserva assunti dal Piano di gestione, che rispondono prioritariamente alle finalità di conservazione delle risorse ambientali, garantendo comunque la tutela dei beni archeologici e paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004.

6. Rispetto alle proposte di esclusione dal perimetro della Riserva di alcune aree, per le quali si richiede un'attenta valutazione, o se *"più opportunamente ...prevedere strumenti di recupero e mitigazione per dette aree..."* si riporta quanto detto al Cap. 6 della Relazione generale, *"...a seguito della revisione del quadro conoscitivo è emersa la presenza di strutture ed impianti incompatibili con i valori tutelati. Per le aree prossime al confine della Riserva si propone di valutare una revisione della delocalizzazione"*. In base alle suddette considerazioni e al grado di compromissione della matrice ambientale in cui sono collocate, laddove si esclude la concreta e realistica possibilità della riqualificazione e recupero, è demandata ai Comuni la possibilità di richiedere al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, formale decisione in merito con Decreto di ripermimetrazione, stante anche il grado di concertazione raggiunto su questi temi con entrambi gli Enti gestori, che sono effettivamente le Amministrazioni competenti (ovviamente, infatti, il Piano di Gestione non ha il potere di modificare il perimetro dell'Area protetta cui si riferisce).
7. Rispetto all'*"opportunità di inclusione di nuove aree per il rafforzamento dei corridoi di connessione... e l'istituzione di una buffer-zone..."* si osserva che, il quadro di riferimento normativo attuale non prevede questa possibilità esplicitamente per le Riserve Statali. Una qualche analogia potrebbe individuarsi con le cosiddette "aree contigue" di cui all'art. 32 della L. 394/1991, e pertanto le modalità di istituzione sono quelle di cui ai commi 1 e 2, dello stesso art. 32. Invece, in riferimento al suggerimento di includere nuove aree, sempre nel Cap. 6 è stato trattato il tema, la cui perseguibilità è in capo ai Comuni territorialmente competenti. A tal proposito si sottolinea che a seguito delle analisi effettuate per l'aggiornamento del quadro conoscitivo è emersa l'opportunità di riconsiderare l'inserimento dell'area in località "Vignole" nel perimetro della Riserva, esclusa dalla ripermimetrazione di cui al DM 24 ottobre 2013, in quanto è stata confermata la valenza dell'area dal punto di vista naturalistico, della continuità ecologica, per la presenza di un'area umida e relative specie faunistiche di interesse conservazionistico. Analoghe considerazioni si possono fare anche per il SIC IT6030024 "Isola Sacra", che risulta molto prossimo al perimetro della Riserva nei pressi della Foce del Tevere.

8. Rispetto all'indicazione di individuare azioni che permettano di raggiungere interconnessione logica e infrastrutturale tra elementi del patrimonio culturale e ambientale, si osserva che quanto atteso è già nella visione del Piano, e si esplicita nel cap. 7.6 (indirizzi generali per la Fruizione – pag. 160 e segg.). D'altronde, in presenza di relazioni di complementarietà tra interesse ambientale e culturale, e costituendo ciò un obiettivo generale di piano, la declinazione delle suddette azioni è sempre attuabile in sede di successiva programmazione concertata.
9. Relativamente alla richiesta di dare evidenza ad una *“analisi dinamica delle modifiche territoriali in atto, della concatenazione evolutiva negli usi del suolo e negli insediamenti...”* per cui è ritenuta necessaria la rappresentazione in *“carta con inviluppo complessivo delle tutele”*, si osserva che come allegato al Piano di Gestione è presente la TAV. 1 – Vincoli, ove risulta evidente la sovrapposizione dei vincoli insistenti sull'area protetta. Al fine di recepire l'osservazione, è stata inoltre realizzata la TAV. 9 riportante le Aree di Tutela individuate nel DM istitutivo, associate ai più significativi beni di tipo naturalistico e paesaggistico/archeologico. A tale riguardo si sottolinea come proprio le Unità di Gestione inoltre rappresentano quelle porzioni di territorio protetto, dove l'inviluppo dei vincoli sovraordinati fa emergere in modo coerente il rapporto tra le dinamiche e la vocazione territoriale in atto e l'indirizzo di tutela più o meno accentuata delle norme cogenti, e l'esistenza di un sistema diffuso di vincoli di varia origine e natura, ha consentito di limitare le trasformazioni negative del territorio.
10. Relativamente all'indicazione di *“privilegiare la predisposizione di accordi e azioni congiunte riguardanti il Demanio Culturale tra le diverse amministrazioni...per coadiuvare l'efficacia dell'azione...”* si osserva che le forme di collaborazione suggerite sono sempre consentite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 394/91, ed hanno ispirato quanto indicato ai par. 5.9.4 e 5.9.5 della Relazione generale e agli art. 27 e 28 del Regolamento.
11. Relativamente all'indicazione di verificare la *“consistenza d'insieme dell'architettura rurale e dei casali...”* si evidenzia come l'urbanizzato legittimamente presente è stato opportunamente cartografato e considerato come *“Sistema Insediativo”* e che la regolamentazione degli interventi in area agricola è, tra l'altro, assoggettata a criteri da stabilirsi con apposite Linee guida (art. 11 del Regolamento).
12. Relativamente alla indicazione di *“prevedere strumenti per contrastare i processi di depauperamento dei caratteri di valore del territorio...”* si osserva che essa trova attuazione nella strategia dichiarata in sede di Rapporto Ambientale e prima di Rapporto Preliminare, che ha condotto all'individuazione degli Obiettivi generali e specifici per gli Ambiti e le Unità di Gestione, di cui al cap. 7 della Relazione generale di Piano. Da ciò, in piena coerenza con quanto indicato, si è operato nella definizione delle scelte strategiche, partendo dai vincoli imposti con Decreto Istitutivo, e con le disposizioni del Regolamento attuativo, si è costruito un sistema di norme allo scopo finalizzate. A tale proposito può essere utile ricordare che il Piano di gestione, stante la sua natura di strumento di tutela privo di valenza urbanistica diretta, non contiene una vera e propria *“zonizzazione”* ma piuttosto una classificazione di tutela, da integrare e coordinare essa stessa negli strumenti di pianificazione urbanistica.
13. Rispetto all'indicazione di *“prevedere misure di serio contrasto allo sviluppo di parcheggi a raso al di fuori dell'ambito insediativo per contrastare la manomissione...e il depauperamento irreversibile del suolo...”*, solo nel Sistema Insediativo sono riconosciuti quali *“servizi privati”* una serie di trasformazioni urbanistiche previste nel PRG vigente o conformi ad esso (almeno nel caso del Comune di Fiumicino). Al di fuori del sistema insediativo esistente è stata congelata di fatto la potenziale ulteriore trasformabilità del territorio, restituendo all'ambito naturale o seminaturale di pertinenza quanto non già realizzato o approvato con assenso della Commissione di Riserva al momento di entrata in vigore del Piano. A tal riguardo si confronti quanto prescritto nel Regolamento agli artt. 11, 16 e 19.
14. Relativamente all'indicazione di disciplinare la navigabilità del Tevere 1) escludendo la possibilità di realizzare nuovi approdi a meno che non siano inseriti in piani di fruizione collettiva, 2) prevedendo un piano

di bonifica delle rive dagli impianti abusivi, si condivide pienamente l'indicazione sottolineando che quanto proposto al Cap. 7.5.4 (Indicazioni specifiche per le Infrastrutture e la mobilità) è pienamente coerente con le indicazioni MIBAC; sulla opportunità di un piano di bonifica delle rive, ritenendola molto opportuna, è stato dato adeguato risalto e maggiore esplicitazione nel Piano (Cap. 7.7 della Relazione di Piano "Tabella riepilogativa degli Indirizzi gestionali per l'Unità di Gestione XX") rientrando nell'obiettivo generale delle riqualificazione e ripristino ambientale degli ambiti ripariali.

15. Relativamente alla raccomandazione che il *"Piano deve contenere criteri e norme specifiche riguardanti le reti energetiche, i rifiuti e le infrastrutture per la mobilità"*, stante la valenza di Indirizzo per i Comuni Enti gestori, dette raccomandazioni sono esplicitate negli obiettivi generali del Piano e negli indirizzi specifici per Ambito (cap. 7.5.3 e 7.5.4), cui i Comuni dovranno conformarsi. Alcuni riferimenti programmatici sono inoltre riportati al cap. 5.10 della Relazione generale (al paragrafo Viabilità e Infrastrutture) e ai cap. 5.11.7 e 5.11.8.

16. Relativamente alla raccomandazione che il *"Piano deve contenere indicazioni e specifiche regole per la gestione e il contenimento dell'inquinamento luminoso"*, si osserva che l'argomento è stato affrontato nel cap. 7.5.4 relativo a "Indirizzi specifici per le infrastrutture e la mobilità" della Relazione Generale e nell'art. 18 del Regolamento attuativo.

17. Relativamente al suggerimento di rafforzare il sistema di collegamento per la fruizione dei beni archeologici, prevedendo che un percorso *"...sia prolungato a sud fino alla Villa di Plinio e a nord fino a quello già previsto per Isola sacra, che ricalcherebbe l'antica Via Severiana, permettendo di superare l'attuale frammentazione"*, recependo il suggerimento, è stato adeguatamente rafforzata nel Piano l'azione di indirizzo nei confronti dei Comuni gestori, a programmare il recupero e la valorizzazione delle possibili connessioni per la fruizione degli antichi tracciati, in particolare della Via Severiana, come d'altronde già accennato nel cap. 7.6.1 (Indirizzi per la Fruizione del Patrimonio storico – culturale).

18. In riferimento all'indicazione che *"dovranno essere approfondite le...modalità di individuazione dell'Ambito Agricolo...in cui ricade gran parte del patrimonio culturale e paesaggistico...meritevole di specifiche o quantomeno diversificate azioni..."* si osserva che nella piena consapevolezza che gran parte del patrimonio culturale e paesaggistico presente nella RNSLR sia ricompreso nell'Ambito Agricolo, sia nella Relazione Generale, al cap. 7.5.1, sia nel Regolamento all'art. 11, sono espressamente considerate le suddette specificità e conseguentemente affrontate e declinate in indirizzi e norme specifiche riferite al patrimonio edilizio storico nel contesto agricolo della bonifica.

a) rispetto alla considerazione che *"la possibilità di cambio di destinazione d'uso dell'edilizia rurale in residenziale, ...favorebbe il formarsi di un tipo di insediamento sparso...e dinamiche di trasformazione in contrasto con gli indirizzi di tutela"* e che *"l'edilizia rurale di valore storico ...debba essere conservata, impedendo interventi di ristrutturazione, a favore di interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo (art 3 DPR 380/01)"*, si specifica che, come dichiarato negli Indirizzi generali per il Sistema insediativo (cap. 7.5 della Relazione di piano, *"Gli indirizzi specifici per alcune componenti del sistema insediativo più facilmente identificabili (quale quello dell'edilizia rurale) sono stati raggruppati in Sistemi per i quali valgono di volta in volta gli indirizzi specifici dell'Unità di Gestione di appartenenza (cfr. artt 16 e 17 del Regolamento). In caso di contrasto tra gli indirizzi di carattere generale del sistema insediativo e quelli specifici delle Unità di gestione, o degli Ambiti di appartenenza, prevarranno le indicazioni di carattere più restrittivo"* (cfr. cap. 7.5.1). Inoltre, gli interventi sono comunque regolati dalle norme di cui all'art. 11 del Regolamento che sono state modificate a seguito dell'osservazione del MIBAC e sono soggetti al parere vincolante della Commissione di Riserva, nonché all'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs 42/2004.

b) rispetto all'indicazione di *"definire norme per l'assetto degli spazi liberi degli insediamenti tradizionali, ..."* si evidenzia che nelle scelte di Piano è stato privilegiato come criterio guida degli indirizzi gestionali, il mantenimento della matrice dominante di uso del territorio (agricolo, costiero, ecc...), rimandando le indicazioni per gli elementi del sistema insediativo alle specifiche norme dedicate al sistema di appartenenza (cfr. artt 16, 17 e 18 del Regolamento).

c) rispetto alla raccomandazione di prevedere una disciplina per le alberature storiche ...in prossimità di borghi e stanziamenti rurali, si richiama quanto disposto in merito, all'art. 36, comma 3, del Regolamento.

d) rispetto all'indicazione di prevedere fasce di mitigazione o transizione tra le funzioni produttive agricole e quelle residenziali, si ritiene utile richiamare quanto previsto dal Regolamento, artt. 6, 14 e 19.

e) in riferimento all'indicazione di modificare l'art. 10, c.10, del Regolamento inserendo "unicamente" prima di "la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali" è stato modificato il Regolamento in tal senso. Si richiama l'attenzione sul fatto che a seguito di modifiche all'articolato del Regolamento l'art. 10 cui si riferisce il parere MIBAC, nella versione definitiva è art. 11, ed il comma in cui è stata recepita l'indicazione è il c. 13;

19. In riferimento all'indicazione di individuare in talune UdG dell'Ambito delle formazioni boscate (es. UdG XV) *"...forme di interdizione al pubblico stagionale, localizzata, parziale o temporanea..."* si evidenzia che nel Regolamento, art. 29, c.6, è specificatamente prevista la necessità di acquisizione del Nulla Osta da parte dell'Ente gestore, proprio al fine di evitare attività di fruizione, quali manifestazioni sportive/culturali che prevedano particolari afflussi concentrati di persone. Inoltre, al comma 5 del medesimo articolo, relativo agli accessi in Riserva è prescritto che *"L'Ente di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze, può variare e limitare, con specifici provvedimenti, le modalità di accesso, transito e sosta lungo le strade, consentendo eventualmente apposite deroghe"*. Ad ogni buon conto, recependo l'indicazione è stato modificato il comma 6, riportando anche per le manifestazioni, la medesima prescrizione.

20. In riferimento alla considerazione di non ritenere coerente con gli obiettivi di tutela dei caratteri del territorio, la possibilità di *"...cambio di destinazione d'uso, per il sistema insediativo storico, in residenziale e di dover escludere la destinazione commerciale se non connessa alla vendita di prodotti dell'Azienda agricola"*, si osserva come detta possibilità sia il risultato di scelte motivate e sostenute ed espresse ad esempio negli indirizzi di cui al punto 7.5.1 della Relazione di Piano e declinate come norma nel Regolamento (art. 11, c.4), con il principale obiettivo di favorire il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente non più funzionale alle attuali pratiche agricole, ed evitare ulteriore consumo di suolo per nuove edificazioni residenziali in contesto agricolo, nel rispetto, ovviamente, delle modalità di intervento edilizio di cui all'art. 17 del Regolamento. In ogni caso, l'indicazione è stata in gran parte recepita modificando l'art. 11, c. 4 del regolamento, in cui sono state inserite una serie di prescrizioni utili a preservare il contesto agricolo del territorio e a limitare i cambi di destinazione d'uso.

21. Rispetto alla raccomandazione di *"...rivalutare l'opportunità di considerare l'individuazione in un unico ambito che racchiude insieme due categorie distinte le cui esigenze giungono spesso a confliggere..."*, si osserva che il criterio guida nell'individuazione degli Ambiti è stato, come dichiarato al cap. 7.1 della Relazione Generale che *"risultano essere funzionali un insieme di componenti caratterizzanti, sia più propriamente ambientali e naturalistici che storico-culturali e le superfici territoriali attribuite ai diversi ambiti rappresentano sia il *minimum* ottimale per l'espressione funzionale degli specifici elementi caratterizzanti l'ambito, sia il contesto territoriale in cui focalizzare le azioni di conservazione/tutela con la massima aspettativa di efficacia."* Pertanto, il peso della matrice territoriale, spesso di natura agricola, pur emergendo a livello di uso del suolo e indirizzandone a livello generale la gestione, non esclude quello della componente archeologica-culturale, della quale peraltro non viene minimamente scalfita la valenza di vincolo, qualora esistente. Relativamente alla proposta di cui al punto b) *"inserire all'interno dell'Ambito che si occupa di beni archeologici anche la Necropoli di Isola Sacra..."* accorpandola all'UdG XXIII – Scavi di Ostia Antica, si evidenzia che l'area, pur contenendo elementi di valenza storico/archeologica e relativi vincoli, è caratterizzata da una matrice territoriale agricola derivante dalla bonifica, tale per cui è stata assegnata ad una specifica Unità di Gestione (VI), nella quale sono previsti prioritariamente interventi di riqualificazione e recupero, oltre che di valorizzazione.

Relativamente all'indicazione di prevedere *"misure specifiche di tutela per il Borgo di Ostia con il Castello"*, questo appare già vincolato. Per analoghe situazioni, qualora non ci fosse l'apposizione del vincolo, è stato specificatamente indicato agli Enti Gestori, nel cap. 7.6.1 della Relazione di piano,

di organizzare con particolare attenzione l'attività di aggiornamento e ricognizione periodica, ogni due anni, del quadro delle conoscenze relativo ai beni puntuali e areali di interesse archeologico, e relativa vincolistica, avvalendosi anche di quanto possa essere messo a disposizione dal MIBACT.

22. Relativamente alla raccomandazione di *"individuare fasce di protezione o misure specifiche di conservazione e valorizzazione (nelle aree dove si addensano valori paesaggistici o monumentali)"*, si sottolinea come già nel Cap. 8 della Relazione Generale è stato affrontato il tema considerato che il territorio circostante la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è stato sottoposto negli anni ad interventi e attività che possono aver rappresentato un elemento di minaccia per gli obiettivi di tutela, ed è pertanto negli obiettivi del Piano la verifica dei piani regolatori vigenti in funzione di garantire che al confine con l'area protetta non si rinnovino e anzi si riducano tali impatti negativi in termini di inquinamento, disturbo degli equilibri naturali e degrado. A tal fine, nell'ambito della Convenzione con il Ministero, gli Enti gestori, con il supporto della Commissione di Riserva, esplicheranno come orientare le scelte urbanistiche nelle aree immediatamente limitrofe alla Riserva in funzione delle primarie esigenze di tutela ambientale.
23. Relativamente all'indicazione che *"dovrebbero essere favoriti i criteri (per le destinazioni d'uso compatibili)"* legati alla manutenzione, restauro e risanamento conservativo, per migliorare l'uso e la fruizione di qualità non intensiva, si osserva che i citati criteri sono stati considerati nella predisposizione delle norme specifiche di cui agli artt. 7, 11, 15, 16, 17, 18 del Regolamento.
24. Relativamente al suggerimento di prevedere *"specifici programmi di rilevamento degli interventi abusivi ...e sviluppare azioni per il contenimento e il contrasto dei fenomeni e attività abusive per limitarne le conseguenze, scoraggiarne l'espansione e favorire gli interventi di recupero"*, si sottolinea come tra gli obiettivi generali principali del Piano (cap. 7) ci sia proprio la riqualificazione territoriale e il contrasto all'abusivismo edilizio.
25. Relativamente alla proposta di individuare forme di tutela più stringenti per alcune aree interne all'UdG II *"Bonifica dei Romagnoli"* quali Pianabella, Tenute di Procoio, per le quali si propone la classificazione in Zona di tipo 1, si osserva che molte delle aree richiamate sono state correttamente considerate nel Sistema dei beni di interesse storico-monumentale e archeologico, ma come in altre occasioni ed in modo ampiamente motivato al Cap. 6 della relazione Generale, *"il combinato del regime di tutela operato dalla suddivisione in Aree 1 e 2 (ex art. 2 del DM 29 marzo 1996) con gli indirizzi specifici per UdG, corrisponda agli obiettivi istitutivi della Riserva nella sua totalità e complessità, e nella pianificazione è stato motivatamente scelto di non riclassificare il territorio della Riserva, già classificato con DM istitutivo"*.
26. Relativamente alla proposta di *"includere nella Tav. 6 (Fruizione) l'area Archeologica di Castel di Guido"* si osserva come l'area archeologica citata sia inclusa nel percorso ciclo-pedonale rappresentato in cartografia; ciò non toglie che tale area possa essere anche più specificamente valorizzata dall'Ente di Gestione.
27. Relativamente alla richiesta di *"rappresentare anche la Riserva Statale di Castel Porziano nella documentazione grafica a supporto del PdG della Riserva, prevedendo delle strategie di connessione tra le UdG IV, XII, XV..."* si valuta positivamente il suggerimento, e in tal senso sono state modificate le tavole, che ora ne riportano il perimetro e corrispondente segno in legenda.
28. Relativamente alla proposta di dare maggiore ampiezza all'UdG XX, riferita al sistema fluviale del Tevere, *"in modo da dare maggior respiro alle grandi potenzialità di rinaturalizzazione delle sponde del fiume e amplificare così gli aspetti ecologici positivi"*, si osserva che il criterio guida per la rappresentazione dell'UdG (fiume + sponde) fa riferimento oltre che alla reale presenza sul territorio del corso d'acqua e dei sistemi ambientali direttamente associati al fiume, anche all'uso del suolo prevalente delle porzioni attigue (per la maggior parte, agricolo) per le quali comunque deve essere assicurata la finalità produttiva, per quanto ambientalmente compatibile e alla Fascia di Pericolosità AA (Decr. Segr. AdB Tevere 32 del 08/06/2015) del Piano di Assetto dell'AdB Tevere, cui è obbligo attenersi in relazione ai vincoli sulla trasformabilità del

territorio. Pertanto, al fine di non contrastare le sovraordinate norme del P.A.I., che all'occorrenza possono prevedere interventi finalizzati alla sicurezza anche sulla vegetazione ripariale, si è ritenuto di non modificare l'ampiezza della suddetta Unità di Gestione.

A margine di quanto sopra relazionato ed attinente ai parereri pervenuti nell'ambito della procedura VAS, nella presente Dichiarazione di Sintesi si intende riferire anche del Parere della Commissione di Riserva (n. 2/2019), acquisito in data 2.12.2019 al protocollo regionale con n. 275319, che si è espressa favorevolmente, ai sensi dell'art. 4 del DM 29 marzo 1996. A tal fine, pur avendo predisposto il corpo della presente Dichiarazione di sintesi alcuni mesi or sono, a valle dell'ottenimento del Parere motivato, a firma congiunta dei Ministri MATTM e MIBAC, in data 20/05/2019, si è deliberatamente scelto di attendere per la formulazione della Dichiarazione di sintesi anche il citato parere della Commissione di Riserva, che per il suo carattere "obbligatorio e vincolante" previsto dal DM istitutivo, avrebbe potuto contenere prescrizioni tali da dover apportare modifiche e/o integrazioni. Ritenendo comunque utile far convergere tutti i contributi al Piano, proprio per la componente assolutamente migliorativa che li caratterizza, nelle considerazioni qui esposte, se ne fa menzione sottolineando l'esito favorevole.

Infine, relativamente alle ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, oltre a ricordare che il mandato commissariale ricevuto a seguito delle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 3764/2009 e 12651/2009, consiste nell'attivare tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, e che quindi non poteva essere presa in considerazione l'opzione "zero", si sottolinea che ogni scelta, di obiettivi e strategie, è stata supportata da un percorso logico decisionale rappresentato nei capitoli dedicati ed in particolare al cap. 1.b. e al cap. 6.5 del Rapporto Ambientale, a cui si rimanda per una più approfondita descrizione.

DICHIARAZIONE DI RECEPIMENTO

Con il presente si dà atto di aver tenuto adeguatamente conto dei pareri degli Enti soggetti competenti in materia ambientale ed in particolare del Parere Motivato emesso con Decreto a firma congiunta del Ministro Ambiente e Tutela del Territorio e Mare e Ministro Beni e attività Culturali e del Turismo n° 00139 del 20 maggio 2019 e il Parere della Commissione di Riserva, espresso ai sensi dell'art. 4 del DM 29.03.1996, n. 94324 del 28/XI/2019.

I documenti di Piano (Relazione Generale e Tavole) e il Regolamento attuativo, nonché la presente Dichiarazione, sono disponibili digitalmente sul sito del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (www.minambiente.it), su quello tematico della Regione Lazio (www.parchilazio.it) e su quelli dei Comuni di Roma Capitale (www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-tutela-ambientale.page) e Fiumicino (www.comune.fiumicino.rm.it/index).

17/12/2019

Il Commissario ad acta
Dott. Vito Consoli

Vito Consoli